

CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.

██████████ DEL TRIBUNALE DI ROMA – NON NOTIFICATA

Il Signor ██████████, C.F. ██████████, residente alla Via ██████████ in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ (C.F. ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione introdotto del giudizio di primo grado

premesse che

Il Signor ██████████ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la ██████████ con il seguente atto di citazione:

- *Il Signor ██████████ ██████████ è Comandante, Conduttore e Utilizzatore dell'imbarcazione denominata SHILOH, iscritta al pertinente Registro delle Imbarcazioni da Diporto al n. 2GE8122D, di proprietà della Etruria Leasing s.p.a.;*
- *tale imbarcazione è stata costruita dalla Portofino Marine Costruzioni Nautiche s.n.c. nell'anno 2008 ed è sempre stata dotata di due motori forniti dalla ██████████ modello D6 330IPS, matricole 2006033673 e 2006033674, tipo E.B.D. con potenza di 243,00 x 2 Kw, con alimentazione a gasolio;*
- *In data 8 marzo 2014 il Signor ██████████, Architetto, alle ore....prendeva il mare dal Porto di Civitavecchia, diretto verso il Porto di Porto Ercole, al comando della suindicata imbarcazione;*



- *alle ore 13,00 circa, mentre l'imbarcazione si trovava in mare, in navigazione con una velocità di circa 16 nodi, ad una distanza di circa 4,5 miglia marine, al largo del traverso della Centrale di Montalto di Castro, con ottime condizioni meteo-marine, mare forza 2-3 e vento da terra di circa 7-8 nodi;*
- *l'Arch. ██████ si avvedeva di una improvvisa e imprevedibile ai motori di propulsione, che causavano il parziale allagamento del locale macchine;*
- *immediatamente l'Arch. ██████ si metteva in contatto con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia per la richiesta di soccorso per grave avaria tramite il sistema radio telefonico DSC, reiterando la richiesta anche via cellulare, inoltrando poi successivamente presso gli uffici competenti la dichiarazione di evento straordinario, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 171 del 2005);*
- *e così, con i propri mezzi, dopo circa un ora e trenta, dopo le dovute verifiche e con l'assistenza del personale della Capitaneria di Porto a bordo, l'attore raggiungeva, alla guida della propria imbarcazione, ad andatura ridotta, la più vicina vasca di alaggio, presso il Cantiere Navale ██████ in Civitavecchia, preavvertita telefonicamente, ove l'imbarcazione arrivava alle ore 17,45 del giorno 8 marzo 2015;*
- *presso la vasca di alaggio si provvedeva immediatamente a mettere in sicurezza l'imbarcazione, svuotando la sala macchine dell'acqua marina che l'aveva repentinamente invasa;*



- nei giorni immediatamente successivi l'Arch. ██████ prendeva immediatamente contatto con il Cantiere ██████ in Civitavecchia, Officina Autorizzata della ██████, che aveva fornito i motori dell'imbarcazione Shiloh, di proprietà dell'attore;
- l'imbarcazione veniva quindi trasferita, con tutte le cautele e l'assistenza del caso, presso il Cantiere Cantieristica Navale ██████ di Traiano, al fine di procedere con urgenza alla bonifica sommaria dell'imbarcazione ed alla verifica dei danni conseguiti alla stessa a seguito dell'allagamento della sala macchine;
- quindi, in data 18 marzo 2014, alle ore 10,10, presso il Cantiere Navale ██████ di Civitavecchia, veniva redatto il verbale di sopralluogo e della prova in mare dell'imbarcazione, sottoscritto dall'Arch. ██████
██
██
██;
- la prova veniva effettuata e verbalizzata proprio al fine di effettuare il trasporto in sicurezza e contemporaneamente, durante la navigazione, effettuare la prova a mare rimandata già il giorno 14 marzo 2014 nel giorno del primo sopralluogo – la destinazione è quella del cantiere navale CANTIERISTICA NAVALE ██████ DI ██████ CIVITAVECCHIA per effettuare i lavori urgenti;
- la prova veniva eseguita con l'ausilio dei supporti necessari ...al fine di garantire la governabilità dell'imbarcazione e da tale verbale



risultava, salvo quant'altro riportato nel verbale stesso, quanto segue:

- 1. durante la prova si procedeva ad un'andatura minima di 4/5 nodi di velocità con 900/1000 giri motore e non si riscontrava nessuna perdita d'acqua dei motori;*
 - 2. quando si portava l'andatura ad una velocità intorno ai 8/9 nodi a circa 1.400/1.600 giri di motore immediatamente iniziava a perdere copiosamente dal coperchio della vaschetta del filtro di presa a mare posto sul motore dx;*
 - 3. la perdita regrediva diminuendo i giri del motore e aumentava all'aumentare dei giri e della velocità;*
 - 4. tale prova veniva ripetuta più volte documentandola con foto e filmati;*
 - 5. durante la prova si notava che il flusso della perdita d'acqua dal coperchio del filtro della presa a mare urtando sulla cinghia dell'alternatore e pompa acqua del motore schizzava copiosamente diffondendo l'acqua di mare per tutto l'ambiente circostante, cospargendola a getto sul sistema dei motori, sul pacco batterie, sulla autoclave, sui serbatoi e tutte le componentistiche elettriche a contatto con i motori;*
 - 6. pertanto questo giustificava l'incidente durante la navigazione, con il conseguente allagamento del vano motori e la inevitabile immersione di tutti gli impianti annessi nonché i motori....*
- i danni conseguiti all'imbarcazione sono stati valutati nella misura complessiva di Euro 19.324,05, così come analiticamente descritti*



nella allegata consulenza redatta dall'Ing. [REDACTED] e come documentato anche dai diversi preventivi di spesa, avendo tra l'altro l'Arch. [REDACTED] già sostenuto le seguenti spese:

- fattura [REDACTED] n. 96/2014 per Euro 1.000,00;
- fattura [REDACTED] n. 138/2014 per Euro 2.001,00;
- fattura [REDACTED] n. 197/2014 per Euro 1.000,00;
- fattura [REDACTED] n. 31/2015 per Euro 5.760,00;
- è chiaro ed inconfutabile che il sinistro occorso all'attore e tutti i danni conseguiti all'imbarcazione sono dipesi e sono riconducibili unicamente al difetto e al malfunzionamento del coperchio filtro acqua mare del motore destro, come attestato anche dalla Cantieristica Navale [REDACTED] con la dichiarazione redatta in data 3 giugno 2014;
- soprattutto, tale malfunzionamento ed inconveniente, riscontrato nella prova a mare del 18 marzo 2014, effettuata anche alla presenza del rappresentante della [REDACTED] è dipeso e dipende unicamente da un difetto di progettazione e/o produzione di tale componente;
- si tratta, per di più, di un componente non soggetto a controlli, verifiche o sostituzioni, che non viene per l'appunto mai sostituito per tutta la durata di un motore;
- e che si tratti di un malfunzionamento strutturale e/o progettuale, assolutamente imprevedibile, è provato in maniera inequivocabile proprio dal fatto che il coperchio si deforma sino a far fuoriuscire



l'acqua di mare solo con l'incremento della velocità conseguente quindi all'aumentare dei giri del motore;

- *mai la ██████████, nemmeno tramite le proprie Officine Autorizzate cui negli anni si è sempre rivolto l'Arch. ██████████ per effettuare i controlli e le verifiche programmate, ha segnalato la possibilità o l'ipotesi che ha portato poi alla brutta avventura e ai danni patiti dall'Arch. ██████████*
- *e malgrado la ██████████ sia stata immediatamente avvisata della vicenda e malgrado anche la partecipazione di un proprio fiduciario alla prova di messa a mare effettuata in data 18 marzo 2014, la stessa ██████████ ha sin qui sempre rifiutato ogni disponibilità al ristoro dei danni patiti dall'attore, così come inconfutabilmente documentati;*
- *la ██████████ si è infatti sin qui limitata a negare ogni benché minima disponibilità, mai spiegando il motivo, tantomeno da un punto di vista tecnico, di tale incomprensibile atteggiamento;*
- *e va detto che i danni subiti dall'Arch. ██████████ non possono certo essere ristretti alle spese sostenute per la riparazione dell'imbarcazione, essendo evidente che lo stesso ha pieno diritto al risarcimento dei danni psicologici subiti per lo spavento conseguito alla brutta avventura in cui è repentinamente incorso, che si intendono richiedere, eventualmente con valutazione equitativa;*
- *e la ██████████ non ha nemmeno inteso aderire al procedimento di mediazione richiesto dall'Arch. ██████████ presso l'Organismo di Mediazione Forense in Roma in data 19 gennaio 2015, così come ha*



immediatamente fatto sapere di non voler riconoscere alcunché a seguito di una richiesta di negoziazione assistita inviata.

Pertanto, salvo successivamente integrare, modificare od aggiungere nei limiti concessi dalla Legge, il Signor [REDACTED], rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe

CITA

La [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in [REDACTED] (MI) alla Via dei [REDACTED] a comparire dinanzi al Tribunale civile di Roma, sezione destinanda, nei noti locali di Viale G. Cesare n. 54/B – Via Lepanto, all'udienza che ivi, in data 30 marzo 2016 oppure a quell'altra udienza che verrà fissata, nelle ore di rito, verrà tenuta dinanzi al Giudice che verrà designato.

Con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza suddetta, nei modi e nelle forme di rito, di cui all'art. 166 cod. proc. civ., formulando tutte le proprie domande ed eccezioni ed indicando i mezzi e le fonti di prova di cui intenderà avvalersi.

Con l'avvertenza che in difetto si verificheranno nei suoi confronti le decadenze di legge di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e comunque si procederà in sua contumacia per sentir accogliere, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis:

accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], per tutto quanto spiegato in premessa,



*relativamente all'incidente in mare occorso all'Arch. [REDACTED]
in data 8 marzo 2014 ed ai danni conseguiti da ciò alla imbarcazione di
cui è utilizzatore;*

*con condanna, per l'effetto, della stessa società convenuta al pagamento in
favore dell'attore della somma di Euro 19.324,05, o di quell'altra
somma, maggiore o minore, che risulterà i corso di causa;*

*oltre al ristoro dei danni patiti per lo spavento conseguente alla brutta
avventura subita, da liquidarsi anche in via equitativa;*

*il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni credito
sino al saldo.*

*Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del procedimento e con
salvezza illimitata di diritti, azioni, ragioni ed istanze, anche istruttorie nei
limiti concessi dalla legge e dal rito".*

Il valore della controversia è di Euro 20.000,00.

Si allegano i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Salvis juribus,

Roma,

*Si è costituita in giudizio la [REDACTED]
venivano richieste ma non ammesse ed espletate alcune prove testimoniali,
venivano allegati documenti, comprese le fatture delle spese sostenute
dall'attore, odierno appellante e veniva richiesta ma non ammessa una ctu per
la ulteriore valutazione dei danni e per la congruità delle spese sostenute.*

*In data 4 settembre 2020 veniva pubblicata la sentenza che ora si appella,
con cui il Tribunale di Roma ha così statuito:*



- ...rigetta la domanda promossa dal Sig. ██████████ nei confronti di ██████████, con l'atto introduttivo in punto quantum;
- compensa tra l'attore e la ██████████ le spese di giudizio.

A motivazione della propria decisione, il Tribunale di Roma, rigettate le eccezioni pregiudiziali della odierna appellata, spiega che, premesso che:

- l'attore ha dimostrato l'esistenza di vizi lamentati (in particolare la testimonianza resa dalla Sig.ra ██████████ legale rappresentante della Cantieristica Navale ██████████. Difatti, può affermarsi che l'arch. ██████████ ... ha fornito la prova dell'esistenza dell'imperfezione materiale del coperchio filtro acqua mare del motore destro tale da incidere sulla sicurezza e quindi sulla sua utilizzabilità con il passare del tempo.
- Dacchè appare provata la riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel coperchio del motore destro.
- Devesi, dunque, affermare, che il bene in questione non risulta essere conforme agli standard minimi di sicurezza previsti per legge non rientrando nello spettro del c.d. rischio tollerato ovvero non risulta compatibile con il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione specialmente all'uso (navigazione) e alla funzione per la quale il prodotto è destinato.

Per quel che interessa e rileva poi ai fini del gravame che si propone, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, relativamente al quantum debeatur, così motivando:

- l'attore ha prodotto in atti solo le fatture redatte dalla Cantieristica Navale ██████████, ...che, ancorché recanti la corretta descrizione dei lavori asseritamente svolti e quantificati in modo preciso in modo tale da consentire un dettagliato controllo sulla determi-



nazione dell'entità del danno, non risultano accompagnate da quietanza di pagamento, per cui tali prove documentali non possono ritenersi sufficienti e idonee a provare l'effettivo esborso effettuato dall'attore per la riparazione del danno alla propria imbarcazione (art. 2697 c.c.).

Ma tale decisione è ingiusta, immotivata e contraddittoriamente motivata, dovendo pertanto essere integralmente riformata per i seguenti

MOTIVI

in ragione di cui si ritiene anche che l'appello proposto sia pienamente proponibile, accoglibile e fondato.

In particolare la sentenza merita di essere riformata sui seguenti punti:

- **prova del danno subito, efficacia probatoria delle fatture di spesa allegate;**
- **mancata ammissione della ctu per la valutazione dei danni subiti dall'attore, odierno appellante.**

A tale riguardo, fermo restando tutto quanto già dedotto ed articolato nel giudizio di primo grado, va considerato quanto segue.

Prova del danno subito, efficacia probatoria delle fatture di spesa allegate.

La sentenza di rigetto del quantum debeatur è ingiusta laddove si consideri quanto segue:

- innanzitutto va messa in evidenza la palese contraddizione della appellata sentenza, laddove il Tribunale di Roma riconosce come ampiamente provato il danno patito dal Signor [REDACTED] e la responsabilità per esso della odierna appellata;



- ancora di più vale tale considerazione ove si consideri che è stata provata, e il Tribunale conferma appieno tale circostanza, la congruità degli interventi riparatori effettuati;
- ma ancora di più, a riprova della piena efficacia probatoria delle fatture allegate in atti, va considerata la testimonianza resa dalla Signora [REDACTED] legale rappresentante della Cantieristica Navale [REDACTED] [REDACTED], che ha effettuato le riparazioni e ha emesso le fatture relative;
- la teste [REDACTED] ha riconosciuto come veritiere tali fatture e tanto basterebbe;
- ma va detto che, anche a tutto voler ammettere senza peraltro nulla concedere, le fatture e quanto dichiarato dalla Signora [REDACTED] costituiscono comunque prova piena dei danni patiti dal Signor [REDACTED] ma soprattutto le fatture costituiscono piena e indiscutibile prova che tali lavori sono stati effettuati e non si comprende come il Signor [REDACTED] [REDACTED] possa essersi esentato dal pagamento delle stesse.

Mancata ammissione della ctu per la valutazione dei danni subiti dall'attore, odierno appellante.

Al di sopra di ogni altra considerazione va messo in evidenza che, a scanso di ogni possibile equivoco, più volte, anche con la precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, era stata richiesta la ctu per la quantificazione dei danni;



- e la ctu, laddove le fatture non fossero state ritenute probanti, come purtroppo è avvenuto, doveva essere disposta e si insiste eventualmente in tale richiesta;
- e la sentenza appellata, sul punto, è ancor di più contraddittoria laddove il Tribunale, dopo le istanze istruttorie, ha ammesso le prove testimoniali che, in mancanza di prova sul quantum, erano al più inutili;
- peraltro non v'è chi non veda l'intima contraddizione della sentenza laddove, da un lato, si riconosce la congruità delle lavorazioni indicate nella fattura e, dall'altro lato, non si riconosce a riprova del quantum l'importo delle fatture.

Tutto quanto sopra dedotto ed articolato, salvo successivamente integrare, modificare ed aggiungere nei limiti concessi dalla Legge e dal rito

CITA

La [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Marco Frazzica e Silvia Doria, Studio De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani, in Roma alla Via V. Bellini n. 24, 00198, a comparire dinanzi la Corte d'Appello di Roma, sezione destinanda, nei noti locali di Via Golametto-P.le Clodio, all'udienza che ivi, in data **14 giugno 2021** oppure a quell'altra udienza che verrà fissata a seguito di eventuale differimento, nelle ore di rito, verrà tenuta dal Collegio e dal Giudice che verrà designato. Con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza suddetta, nei modi e nelle forme di rito, di cui all'art. 166 cod. proc. civ. formulando tutte le proprie domande ed eccezioni, avuto particolare riguardo a quelle non rilevabili



d'Ufficio ed indicando i mezzi e le fonti di prova di cui intenderanno avvalersi. Con l'avvertenza che in difetto si verificheranno nei suoi confronti le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e comunque si procederà in sua contumacia per sentir accogliere, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale civile di Roma, sezione sedicesima, laddove ha rigettato le domande del Signor [REDACTED], per i motivi spiegati nel presente atto e, per l'effetto:

confermare la esclusiva responsabilità della [REDACTED]
[REDACTED] relativamente all'incidente in mare occorso all'Arch. [REDACTED]
[REDACTED] in data 8 marzo 2014 ed ai danni conseguiti da ciò alla imbarcazione di cui è utilizzatore, conseguenti a cattiva ed errata progettazione e/o costruzione del componente indicato in premessa come causa del sinistro;

con condanna, per l'effetto, della stessa società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 19.324,05, o di quell'altra somma, maggiore o minore;

il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni credito sino al saldo.

Si insiste nella richiesta di ctu per la valutazione dei danni subiti dall'appellante, ove ciò si ritenga necessario.



Con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento, anche per il primo grado di giudizio".

Salvis juribus,

Il valore della presente controversia è di Euro 19.000,00.

Roma,

Avv. [REDACTED]

